

ove l'operazione di finanziamento venisse concessa, ai sensi delle leggi sul credito agrario, dagli Istituti all'uopo autorizzati, in quanto, in tal caso, lo Stato concorrerebbe nel pagamento degli interessi nella misura del 2,50%. Ove poi si tratti di famiglie numerose, l'onere verrebbe ancor più a ridursi, in quanto in base alla legge 29 giugno 1940, gli Istituti di Credito Agrario sono autorizzati a concedere, ai capi di tali famiglie, mutui per l'acquisto di terreni o per l'affrancazione di fondi enfiteutici col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50%, e il premio unico di assicurazione, giusta la legge stessa, sarebbe compreso nella somma mutuata e godrebbe ugualmente del contributo statale del 3,50%.

La proposta prevede la stipulazione di un primo gruppo di contratti di assicurazione col relativo finanziamento per l'importo di L.3.000.000.

Ove l'Istituto intendesse accogliere la proposta, sarebbe più opportuno, per le ragioni suindicate, concedere il finanziamento stesso, dietro adeguate garanzie, agli Istituti di Credito Agrario regionali, perchè questi provvedano direttamente ad effettuare le operazioni di mutuo occorrenti per il riscatto delle terre e si impegnino ad abbinare i mutui stessi ad apposita polizza di assicurazione da emettersi dall'Istituto.

Uguale procedimento potrebbe essere seguito per quanto riguarda i mutui, occorrenti ai capi di famiglia numerosa, assistiti dalla polizza di assicurazione a premio unico, di cui alla legge suindicata 29 giugno 1940, e per quanto riguarda l'affrancazione dei fondi enfiteutici a mezzo di polizza di assicurazione, che trovasi attualmente allo studio.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio per le decisioni che riterranno di adottare al riguardo.

